

I N D I C E.

- mestibili bastanti. Cap. 73.
- Deve dargli posto conveniente, e maggiore a quelli, che pagano più di nolo. Cap. 74.
- Deve altresì portar loro il suo letto, cassa, servitore, e compagno, e dar loro luogo ove dormire. Cap. 75-76.
- Non è però tenuto a dar luogo conveniente in Nave a quei Mercanti, che avessero caricate tante merci per il nolo, che fosse meno di venti scudi d'oro. detti Cap.
- Deve restituire a i Mercanti ogni vettovaglia rubata loro da' Marinari. Cap. 77.
- Deve aspettare i Mercanti, quando sieno trattieneuti da qualche giusto impedimento. Cap. 78.
- Non è obbligato restituire il nolo a i Mercanti, quando essi volessero levare la roba per paura, ch'egli non profeguisca il viaggio. ivi.
- Deve subito portare le merci in quel luogo, dove ha promesso a i Mercanti, nè può fermarsi che per tempo cattivo, o per male nuove; E questo suo obbligo dura fino a due mesi. ivi.
- Se saprà che il Mercante abbia paura de' Corsari, deve restituirgli la sua roba pagato, o no che sia del suo nolo; E quando non abbia più un tal timore, lo può di nuovo ricevere colle medesime merci, o altre in suo luogo per lo stesso nolo. Cap. 80.
- E' obbligato di portare il quarto di più delle canterate a quel Mercante, che avrà noleggiato la Nave a canterate. Cap. 81. Vedi NOLEGGIATORE.
- Guadagna la metà del nolo dal Mercante, che si sarà ritirato dal noleggio. ivi.
- Deve fornir la Nave d'ogni cosa necessaria in quel modo, e tempo che avrà promesso a i Mercanti. Cap. 81.
- Può ritenersi tanta roba de' Mercanti per pegno, che vaglia quattro volte il suo nolo. Cap. 81.
- Può obbligare i Partecipi all' adempimento di qualche patto fatto col loro consenso per redimere la Nave, o roba presa da' nemici. Cap. 287.
- Limita però come ivi.
- Può incantare la Nave riscattata con essere egli preferito, o colui, che l'avrà riscattata. ivi.
- E se la redenzione sarà stata fatta senza il consenso de' Partecipi, il soprappiù del riscatto, che troverà, potrà ritenerselo. ivi.
- E se ne troverà meno del riscatto, dovrà il mancamento risarcirsi solamente da quelli Partecipi, che vorranno ritenere la porzione nella Nave, che già vi avevano. ivi.
- Se caricherà legname, e non avrà fatto co' Mercanti accordo veruno di nolo, in luogo di esso potrà ritenersi la metà del legname. Cap. 288.
- Caricato che abbia, non può più levare alcun attrezzo della Nave. Cap. 292.
- Il caso di getto come debba mettere in contributo il nolo avuto delle merci. Cap. 293.
- Se per qualche causa giusta, o ingiusta che sia, non vorrà fare il viaggio accordato, quando i Marinari persistino di andare, è tenuto da loro un sostituto. Cap. 294.
- Non può pretendere da' Marinari l'osservanza di quelli contratti, ch'essi di nuovo avessero fatto col sostituto. ivi.
- Deve essere rifatto del danno cagionato alla Nave dal sostituto. ivi.
- Quando la Nave carica si trovasse ancorata in qualche luogo, e li Mercanti si trovassero in terra, potrà il Padrone alleggerire la Nave col solo consiglio di tutto il comunale della Nave, e combattere, e far getto se fosse